

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.D.A. n. 13 in data 14.03.2018.

OGGETTO: Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2018-2020.

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Sofia Murgia

Per la regolarità contabile, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Emanuele Cera

Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 16.03.2018 al 31.03.2018

San Nicolò d'Arcidano, 16.03.2018

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato



Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 del 14.03.2018	OGGETTO: Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2018-2020.
----------------------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di marzo, con inizio alle ore 16.00 in San Nicolò D'Arcidano presso l'Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Cera Emanuele	X	
Dore Anna Maria	X	
Pili Sandro	X	
Pintus Manuela	X	
Santucciu Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che questa Unione intende dotarsi degli strumenti necessari per poter garantire l'attività amministrativa dell'Ente, che consiste nella gestione in forma associata dei servizi trasferiti dai Comuni in capo all'Unione;

Visti:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale l'obbligo di assumere determinazioni organizzative e in merito alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche l'obbligo di provvedere periodicamente e comunque a scadenza triennale;
- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.";
- l'art. 91 del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- l'articolo 39, 1° e 2° comma, della legge 27.12.1997, n°449, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dei quali: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n° 482";
- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 il quale stabilisce che "Gli Organi di Revisione Contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del Sistema delle autonomie locali della Sardegna";

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, il quale dispone che "*I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita "*Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti*";
- l'art. 53, comma 7, del D.Lgs 165/2006 secondo il quale "*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*";

Dato atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'ente;
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza dell'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16.01.2018 con cui al fine di garantire l'espletamento dei servizi trasferiti dai Comuni in capo all'Unione, veniva programmata l'assunzione della forza lavoro sottoriportata messa a disposizione da altri Comuni appartenenti all'Unione stessa, attraverso gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001:

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categ. D) del Comune di Terralba, per n. 12 ore settimanali da effettuare fuori dall'orario di lavoro, in giornate e orari da concordare, le cui modalità di svolgimento verranno concordate tra amministrazione e personale autorizzato;
- n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D) del Comune di San Nicolò d'Arcidano, per n. 12 ore settimanali da effettuare fuori dall'orario di lavoro, in giornate e orari da concordare, le cui modalità di svolgimento verranno concordate tra amministrazione e personale autorizzato;

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D) del Comune di San Nicolò d'Arcidano, per n. 12 ore settimanali da effettuare fuori dall'orario di lavoro, in giornate e orari da concordare, le cui modalità di svolgimento verranno concordate tra amministrazione e personale autorizzato;
- n. 1, Istruttore Direttivo Socio Assistenziale, Cat. D) del Comune di Marrubiu, per n. 6 ore settimanali a comando;
- N. 3 collaboratori Cat. C: n. 1 del Comune di San Nicolò d'Arcidano, nell'Area Finanziaria per n. 12 ore settimanali; n. 1 del Comune di San Nicolò d'Arcidano, nell'Area Amministrativa per n. 6 ore settimanali; n. 1 del Comune di San Nicolò d'Arcidano, nell'Area Amministrativa per n. 6 ore settimanali;
- n. 1 Istruttore Cat. C del Comune di Arborea, nell'Area Tecnica per n.12 ore settimanali; ciascuno da effettuare fuori dall'orario di lavoro, in giornate e orari da concordare, le cui modalità di svolgimento verranno concordate tra amministrazione e personale autorizzato.

Dato atto che, le assunzioni di cui sopra restano condizionate all'avvio a regime della gestione associata di tutte le funzioni;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 14 del 11.05.2017 si prendeva atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposto con diritto alla pensione anticipata con decorrenza 01.07.2017 dipendente Serreli Loretta Cat. C. posizione economica C 4.

Preso atto che la spesa presunta per lavoro flessibile riferita all'anno 2018 rispetta il tetto della spesa complessiva sostenuta dall'ente nell'anno 2009.

Tenuto conto che l'Unione dei Comuni del Terralbese:

- non presenta condizioni di soprannumero di personale;
- non presenta condizioni di eccedenza di personale
- dispone del piano per le azioni positive;
- rispetta le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- rispetta quanto prescritto dall'articolo 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009 sull'adozione del piano delle performance;
- non è soggetto alle disposizioni e regole sul pareggio di bilancio;

Ravvisata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di poter provvedere in merito.

Unanime.

DELIBERA

Di confermare la dotazione organica vigente, approvata con propria deliberazione n. 24 del 21.07.2008.

Di approvare, ai sensi dell'art. 91, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e dell'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997, richiamando quanto esposto in premessa, il programma di fabbisogno di personale, relativamente al triennio 2018-2019-2020, stabilendo quanto appresso:

PROGRAMMA ASSUNZIONI 2018

Assunzione a tempo indeterminato pieno di n. 1 cat. C Profilo professionale Vigile Urbano in osservanza con le norme vigenti.

Procedere con assunzioni ricorrendo alle diverse tipologie di lavoro tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, oppure per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, puerperio, etc., mediante attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni (comma 557, articolo unico della L. 30.12.2004, n. 311).

PROGRAMMA ASSUNZIONI 2019

Procedere con assunzioni ricorrendo alle diverse tipologie di lavoro tempo determinato o flessibile, nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, oppure per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, puerperio, etc., mediante attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni (comma 557, articolo unico della L. 30.12.2004, n. 311).

PROGRAMMA ASSUNZIONI 2020

Nessuna assunzione precisando comunque che, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento che qualora per motivi diversi quali mobilità, cessazioni, dimissioni volontarie si verificassero delle vacanze, sarà possibile procedere alla copertura delle stesse in osservanza delle norme vigenti nel tempo, modificando la presente programmazione.

Di dare atto che:

il comma 9, dell'art. 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, L. n. 114, modificando l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ha introdotto una deroga ai limiti al ricorso al lavoro flessibile, ulteriore rispetto a quelle stabilite dall'art. 11, specificando che le disposizioni ivi previste, in merito ai limiti al ricorso al lavoro flessibile, non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Tale disposizione vale anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro (v. piani occupazione e cantieri verdi, finanziati dalla R.A.S.).

Di dare atto che tutte le assunzioni previste nel presente piano occupazionale sono vincolate alle previsioni normative delle leggi finanziarie negli anni interessati alla programmazione.

Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere modificato qualora vengano effettuate valutazioni diverse sul fabbisogno di personale da assumere o a seguito di un eventuale variazione della dotazione organica o di modifiche derivanti da innovazioni del quadro normativo in materia di personale.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U.